

D.L. 2372020

**Primo (e breve) esame del D.L. 23/2020**

Sommario

<u>Capo I. Funzioni SACE (società Assicurazione Credito estero)</u> .....	1
<u>Capo II Misure urgenti per la continuità delle imprese colpite dall'emergenza</u> .....	1
<u>COVID-19. Garanzie a PMI</u> .....	1
<u>Capo III – golden power</u> .....	3
<u>Capo IV Misure fiscali e contabili</u> .....	3
<u>Capo V. Termini processuali</u> .....	5
<u>Capo VI</u> .....	6

**Capo I. Funzioni SACE (società Assicurazione Credito estero)**

- Art. 1: prestiti garantiti da SACE
- Art. 2: prestiti garantiti da SACE e Stato per Estero
- Art. 3. Funzionamento e organizzazione SACE.

**Capo II Misure urgenti per la continuità delle imprese colpite dall'emergenza**

**COVID-19. Garanzie a PMI.**

- Art. 4. Sottoscrizione contratto
- Sufficienza posta elettronica ordinaria + doc. riconoscimento in corso di validità
- Art. 5. Rinvio entrata in vigore nuovo codice crisi impresa: al 1° settembre 2021.
- Art. 6: modifica temporanea agli artt. **Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite; Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (per le s.p.a) e Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (per le S.r.l.), i quali dispongono:**
- <<Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo





aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo>>. In sostanza, se anche vi è la perdita del capitale sociale, l'effetto di tale perdita è congelato sino al 31 dicembre (ritengo, quindi, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12, che, quindi, potrà non prendere i provvedimenti che sarebbero stati necessari in assenza di tale norma. Conseguentemente, non si applica, per tale periodo, la seguente causa di scioglimento della società: Art. 2484. Cause di scioglimento: ... n° 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.

Art. 7. Criteri per redazione bilancio.

(richiama l'art. **Art. 106** DI 19/20) *Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*). In sostanza, è possibile applicare i criteri di valutazione derivanti dal c.d. *going concern*, cioè nella prospettiva della continuità aziendale.

Inoltre, Si prevede, in sostanza, che l'assemblea per l'approvazione del bilancio possa essere fatta entro 180 giorni, senza che si debbano "spiegare" le ragioni della dilazione rispetto ai quattro mesi ordinari.

Inoltre, le assemblee possono essere tenute in modalità telematiche anche per le società che non abbiano previsto tale possibilità in statuto.

Art. 8: non applicabilità art. 2467 e 2497 quinquies (per finanziamenti effettuati entro 31.12.2020). In sostanza, ai finanziamenti effettuati dai soci non si applicano le suddette regole, e dunque essi non sono postergati, ma sono trattati alla stregua di normali prestiti.

art. 9: norme per conc. Prev. e accordi ristrutturazione.

Art. 10: improcedibilità temporanea istanze fallimento (salvo che su domanda del PM).

Art. 11: Molto importante:

Prevede la sospensione (facoltativa) dei termini di presentazione cambiali e assegni. Prevede la sospensione – per legge, quindi necessaria – dei termini per levata protesto. Il comma 2 prevede che <<L'assegno presentato durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione>>. Ciò significa che, se presentati i titoli, e se presenti fondi, il pagamento deve essere effettuato. Non è chiaro perché si parli di <assegni> e non anche di cambiali. Ritengo che la norma vada applicata in modo estensivo a tutti i titoli di credito.

I protesti già elevati dal 9 marzo in poi sono cancellati d'ufficio dalla CCIAA e non vi è trasmissione ai Prefetti per l'applicazione delle sanzioni previste.





Art. 12. Mutui prima casa. Facilitazioni estese anche a lavoratori autonomi.

Art. 13. Fondo centrale garanzia PMI. E' un articolo lunghissimo, molto articolato e di non semplice lettura: costituisce il fulcro del provvedimento.

Lo approfondirò in successive comunicazioni. Allo stato va detto che, per alcune ipotesi, le garanzie sono concedibili anche a soggetti che presentino <inadempienze probabili> o esposizioni <scadute> o <sconfinanti deteriorate>. La garanzia è ammissibile anche per i soggetti in concordati in continuità.

#### Anche per rifinanziamenti?

E' rilevante la Lett. m). E' qui prevista la **garanzia 100%** per Nuovi finanziamenti, anche per ditte individuali e professionisti iscritti in albi, se tali soggetti siano stati danneggiati dall' emergenza Covid 19 (è sufficiente un'autocertificazione); la durata massima del prestito è 72 mesi; il preammortamento minimo è di 24 mesi, cioè il rimborso deve iniziare non prima 2 anni; l' importo massimo garantibile non può essere superiore al **25% dei ricavi del garantito-finanziato**; inoltre, **se l'importo richiesto importo non è superiore ad € 25.000,00 totali**, il finanziamento è *<automatico, gratuito, senza valutazione>*.

Per gli altri casi, gli interessi sono simbolici. Essi sono legati a determinati parametri, ed allo stato non dovrebbero eccedere l'1,5% annuo.

Art. 14. Credito sportivo

### Capo III – golden power.

Art. 15.

Art. 16

Art. 17.

Si tratta di misure che attribuiscono al Governo un potere di controllo e di intervento nel caso di possibili acquisizioni, da parte di capitali esteri, di società italiane.

### Capo IV Misure fiscali e contabili

Art. 18. Sospensione versamenti tributi e contributi.

19. Proroga sospensione ritenute redditi lavoro autonomo

Art. 20. Metodo previsionale acconti giugno.

Art. 21. Rimessione in termini

All'articolo 18 è prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- - alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle





trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

- - all'imposta sul valore aggiunto;
- - ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
  - a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 1);
  - b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 3).

Al comma 5 è previsto che la medesima sospensione si applichi anche a favore di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020.

**I versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (comma 7).**

A prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** la sospensione dei versamenti dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a coloro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 6).

**All'articolo 19** è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta 2019 **possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.**

È confermata la **condizione ostativa** all'opzione di non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Coloro i quali si avvarranno di tale regime dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tale regime fiscale è stato introdotto dal comma 7 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato ad opera del comma 1, ultima parte) e la sua applicazione nella versione originaria era stata limitata ai soli ricavi o compensi percepiti nel mese di marzo 2020.





Agevolazioni In Caso Di Insufficiente Pagamento Dell'acconto Irpef, Ires E Irap (Art. 20).

L'articolo 20 prevede che nel caso in cui i versamenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, vengano eseguiti dal contribuente alla scadenza di giugno 2020 in importo pari almeno all'80% dell'importo dovuto in base alla dichiarazione, non si applicheranno né gli interessi e né le sanzioni che si sarebbero applicate normalmente in caso di omesso o carente versamento.

### **Capo V. Termini processuali.**

Art. 36. Sospensione sino all'11 Maggio (sino al 3 maggio per i ricorsi al TAR).

L'articolo 36 ha previsto la proroga dal 15 aprile all'11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Di conseguenza, è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell'Ordine e l'autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'autorità giudiziaria.

**Segnalo che il Tribunale di Torino consentirà il deposito (oggi bloccato) dei ricorsi per decreto ingiuntivo a partire dal 27 aprile**

La proroga dei detti termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:

- - relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie (art. 83, comma 20 del D.L. n. 18/2020);
- - ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020);
- - ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020).

La proroga del termine (fino all'11 maggio) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (comma 2).

Il comma 3, infine, adotta una soluzione differente da quella prevista per le altre giurisdizioni contemplate dalla norma per i giudizi disciplinati **dal codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi**, restando fermo quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del codice medesimo, in ragione del quale la proroga prevista non trova applicazione ai procedimenti cautelari.





sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 37).  
L'art. 37, rubricato 'Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza', proroga al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020.

## **Capo VI**

Art. 38. Medicina convenzionata.

Cordiali saluti

avv. Paolo Pautrié

